

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06 mese 07 anno 2011 a Gela presso la sede della Società Siciliana Salvataggi S.p.A. Si sono incontrati:

Per la Società Siciliana Salvataggi S.p.A. Concessionaria del Servizio di Rimorchio nel Porto e nella Rada di Gela:

Dott. Vincenzo Romano;

Per le Organizzazioni Sindacali:

FIT-CISL Giannone Carmelo;
RSA aziendale Carfi Giuseppe.
FILT – CGIL Lombardo Giuseppe;
RSA Salvatore Casciana.

Per la definizione dell'applicazione del regime agevolato sui compensi per incrementi di produttività per l'anno 2011 nel Porto di Gela.

PREMESSO CHE

Con la Circolare n°3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n°220 del 2010 che ha dato attuazione all'art.53 comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78 convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010, n°122 in materia di "imposta sostitutiva del 10%, sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011.

Che con successiva circolare n°19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate e il citato Ministero hanno ulteriormente precisato che le somme erogate dal datore di lavoro nell'anno 2011 prima della stipula di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo prevede la retroattività al primo gennaio e che dette somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011;

SULLA BASE DI CIO' SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Per l'anno 2011 con il presente accordo, le disposizioni contenute negli accordi aziendali riportati in allegato applicati presso la Società Siciliana Salvataggi S.p.A. sono recepiti dal presente accordo, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli Istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 sono riconducibili agli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

Con il regime di turnistica applicato con 23 ore di lavoro e successive 24 ore di riposo per un massimo di 72 ore settimanali a terra viene istituita la disciplina per il lavoro notturno per complessive 86,5 ore nel mese lavorative e un monte straordinario mensile obbligatorio dalla dinamica della turnistica mensile. Vengono altresì confermate le applicazioni previste dal contratto Collettivo Nazionale sul lavoro notturno, i festivi e le maggiorazioni su di essi e sulle domeniche lavorate nel mese.

In base a tutto quanto riportato da questa dinamica di turnistica è perfettamente rispondendo alle caratteristiche richieste dalla legge e da tutte le circolari e risoluzioni emanate sia dall'agenzia delle Entrate che dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la corresponsione dell'imposta sostitutiva del 10% così come previsto dall'art.2, comma 1 lettera C, perché il lavoro notturno produce alla compagnia una maggiore redditività dovuta all'incremento tariffario per il

servizio prestato in quelle ore e nei giorni festivi e domenicali. Per quanto riguarda il lavoro straordinario essendo nella dinamica turnale vincolante, produce per la compagnia un incremento di produttività non dovendo la stessa fare la stessa ad un numero di equipaggi qualora si ruotasse nelle unità con turni di 8 o al massimo fino a 14 ore come previsto dal contratto collettivo nazionale e dalle normative vigenti, maggiore efficienza organizzativa e competitività dovuta alla minore incidenza sui costi per la movimentazione degli stessi nei luoghi di lavoro e minore inoperatività dovuta ai cambi equipaggi.

La Società Siciliana Salvataggi S.p.A. concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto e nella Rada di Gela, pertanto, applicherà le agevolazione fiscali di cui in premessa a tali istituti giuridici, così come disciplinati nel richiamato accordo di contrattazione integrativa erogati nel 2011 nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nell'anno 2009 e 2010.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario eccedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui alle metodologie contrattuali di riferimento.

Letto, Confermato e Sottoscritto


Per la
Società Siciliana
Salvataggi S.p.A.

Dott. Vincenzo Romano



FIT-CISL

Carmelo Giannone




Giuseppe Carfi



FILT - CGIL

Giuseppe Lombardo



Salvatore Casciana

